



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 01/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2012, n. 782

Cont. 1551/11/RO - Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro - P.A.M. altri c/ Regione Puglia altri.
Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 04/10/2011, e rubricato con il n. 2886/11 R.G. presso il Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, i ricorrenti esponevano che il loro dante causa Sig. L. P., sin dal mese di ottobre 1987, veniva sottoposto a trattamento emodialitico tri- settimanale presso il Centro di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale "Ferrari" di Casarano.

Nel settembre 1991, a seguito di esami ematochimici di controllo, al predetto Sig. L. P. veniva riscontrata la positività agli anticorpi dei virus epatici B e C.

La domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici stabiliti dalla L. n. 210/1992, inoltrata dal Sig. P. alla ASL Le/2 di Maglie nell'aprile 1995, veniva respinta dalla C.M.O. competente, così come veniva respinto dal Ministero della Salute il ricorso avverso tale decisione presentato, a seguito del decesso del loro dante causa, dagli eredi dello stesso.

Il Ministero della Salute respingeva, inoltre, la domanda di assegno una tantum formulata dagli odierni ricorrenti, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 210/1992.

I ricorrenti chiedevano, pertanto, l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25/02/1992 n. 210 e s.m.i., ivi compreso l'assegno una tantum, in qualità di eredi del Sig. L. P., con la conseguente condanna del Ministero della Salute, della ASL BAT e della Regione Puglia, in solido tra loro, alla corresponsione in loro favore dell'indennizzo ex lege e dell'assegno una tantum, a far tempo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 04.11.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola